Civile Ord. Sez. 6 Num. 12895 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 24/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 28197-2016 proposto da:

DEYME AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CANIGLIA;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1136/23/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 06/05/2016;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

Deyme Aurelio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella notificatale, relativa ad IVA per l'anno 2006.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La parte ricorrente deduce la violazione degli artt.2 c.8 e 8 bis dPR n.322/1988 e 72 dPR n.633/72, nonchè degli artt.53 Cost. e 10 della l.n.212/2000. Deduce che erroneamente la CTR avrebbe escluso la possibilità di emendare in giudizio i dati contenuti nella dichiarazione oggetto di controllo formale.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che Cass.S.U. n.13378/2016 ha di recente fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:

- 1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
- 2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un





danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente da termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 8 bis. I۱ del 1998, art. 2 comma contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

A tali principi non si è attenuta la CTR, avendo omesso di considerare la possibilità del contribuente di far valere nel giudizio promosso contro una cartella emessa ai sensi dell'art.36 bis dPR n.600/73 eventuali errori od omissioni contenute nella dichiarazione a suo tempo presentata.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 28.3.2018 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

II Presidente